

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 1951

(120^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori » (N. 2017) :

PRESIDENTE	Pag. 1328, 1330, 1331
CANEVARI, <i>relatore</i>	1322, 1327, 1330
CESCHI	1323, 1325
ROMANO Domenico	1324, 1326
TROIANO	1324, 1326, 1329
BORROMEO	1324, 1328
TISSI	1327
MEACCI	1327
TOSELLI	1328
TOMMASINI	1330, 1331
RICCI Federico	1330

« Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdita di navi mercantili ed al reimpiogo delle corrispondenti indennità (N. 2031) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

BORROMEO, <i>relatore</i>	1331, 1332
TISSI	1332
VOCOLI	1332

« Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare » (N. 2029) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	Pag. 1332
TOMMASINI, <i>relatore</i>	1332
VOCOLI	1332

(Seguito della discussione e approvazione)

« Proroga della durata della utenza di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244-C) (Approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) :

TOSELLI, <i>relatore</i>	1322
------------------------------------	------

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Ceschi, Corbellini, Genco, Martini, Meacci, Ottani, Panetti, Ricci Federico, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244-C) (Approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni », che, già

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª RIUNIONE (14 dicembre 1951)

approvato con modificazioni dal Senato, è stato nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

TOSELLI, relatore. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la nostra Commissione si riservò di approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera subordinatamente all'approvazione definitiva di un altro progetto di legge di iniziativa del senatore Fazio, intitolato: « Modificazioni all'articolo 3, lettera b), della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica », il quale era stato già approvato in questa sede nella riunione del 15 febbraio 1951: tale disegno di legge è stato ora approvato anche dalla Camera. Viene con ciò a mancare ogni motivo di ulteriore indugio da parte della nostra Commissione in merito alla decisione circa il disegno di legge in discussione. Inoltre, con l'approvazione definitiva del disegno di legge Fazio sopracitato, non vi è più ragione per la nostra Commissione di insistere negli emendamenti da essa apportati all'originario testo della Camera e da questa successivamente respinti, e propongo quindi l'approvazione del disegno di legge senza ulteriori modificazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo trasmesso dal Senato. Esse riguardano il secondo comma dell'articolo 1, in cui è stato soppresso l'ultimo periodo, del seguente tenore: « e riguarda pure le piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione ininterrotta per il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge ».

Metto in votazione tale soppressione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto quindi in votazione l'intero articolo 1, che resta così formulato:

Art. 1.

È prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il ter-

mine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere a) e t) e all'articolo 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori » (N. 2017).

PRESIDENTE. Segue all'ordine la discussione del disegno di legge: « Modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Canevari.

CANEVARI, relatore. Signor Presidente, prima di tutto ho l'obbligo di avvertire che nello stampato che ci è stato distribuito, relativo a questo disegno di legge, vi sono degli errori tipografici. Nel penultimo comma dell'articolo 1, dove si dice « Tra i funzionari indicati all'articolo 8 della legge... », si deve leggere al posto del numero 8, il numero 3. E così pure all'ultimo comma, dove si dice « Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge... », si deve leggere 2 e 5.

Ciò premesso, passo ad illustrare la mia relazione.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è costituito da tre articoli e si propone in primo luogo l'istituzione di una sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ossia la costituzione di sei sezioni in luogo delle attuali cinque sezioni stabilite dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460; e ciò per la mole, per il complesso delle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio stesso, specialmente data l'importanza assunta, nel dopoguerra, dal problema urbanistico, che comporta la trattazione di molte pratiche.

In secondo luogo il disegno di legge si propone di modificare il modo di stabilire le competenze delle sezioni, proponendo che la competenza rispettiva delle sei sezioni venga fissata all'inizio di ogni biennio con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, per ottenere la migliore distribuzione del lavoro, in base alla esperienza fatta, ed a quella che si potrà successivamente fare. Tale metodo è in atto presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, dove ha dato ottima prova.

In terzo luogo ci si propone di aggiungere ai membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 3 della legge precisata, il direttore generale delle foreste, del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Ci si propone pertanto di abrogare l'articolo 2, che riguarda le cinque sezioni e le relative competenze e l'articolo 5, che riguarda la ripartizione dei membri nelle cinque sezioni precedenti, norma che viene modificata, come abbiamo detto, all'articolo 1, che porta a sei il numero delle sezioni.

In quinto luogo, il disegno di legge è volto a modificare il ruolo organico del Genio civile per quanto si riferisce al Presidente della sezione di nuova istituzione, e, per ragioni di bilancio, a diminuire contemporaneamente di tre unità il numero dei posti di ingegnere nel ruolo organico del personale del Genio civile.

Si fa presente che occorre provvedere anche per la segreteria della Presidenza della nuova sezione, per cui si dovrebbe aggiungere, all'articolo 1, un ultimo comma del seguente tenore, a modifica del primo comma dell'articolo 13: « La segreteria del Consiglio superiore

dei lavori pubblici è costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare ».

Si era incorsi in una dimenticanza, insomma, nella elaborazione del disegno di legge, perchè, mentre si è cercato con questo ritocco del personale del Genio civile di conseguire i mezzi finanziari per far funzionare la Presidenza, ci si è dimenticati che la Presidenza richiede la relativa Segreteria ed allora, pur ammesso che per il funzionamento della Segreteria si venga ad usufruire altro personale, bisogna però modificare l'articolo 1. Ecco, pertanto la ragione del comma da me prima proposto.

Quello che è più importante in questo momento è la parte che si riferisce all'urbanistica.

Il disegno di legge in esame avrebbe anche lo scopo di fissare al 31 dicembre 1955 il termine stabilito dall'articolo 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (scadente il 31 ottobre 1952), per i vigenti piani regolatori. Voi ricorderete che i piani regolatori vigenti dovevano continuare ad avere applicazione per un decennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge urbanistica, che fu del 31 ottobre 1942. I termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadano prima di tale data sono prorogati fino alla stessa data 31 dicembre 1955.

Da diverse parti ci pervengono premure affinchè questo termine sia prorogato, date le difficoltà contingenti, per avere il tempo necessario per emanare le nuove disposizioni urbanistiche, come è tutt'ora richiesto insistentemente da studiosi, da uffici, ecc. ecc. Ed allora il termine dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 1951.

Queste sono le ragioni, e questi gli scopi che con questa legge si vorrebbero raggiungere. Se gli onorevoli colleghi sono favorevoli, ritengo che possiamo passare senz'altro all'esame dei singoli articoli.

CESCHI. Sono favorevole al disegno di legge, non soltanto perchè viene a regolare una attività del Ministero dei lavori pubblici che è già in atto, e a rispondere concretamente ad una esigenza che si fa sempre più sentire nelle pubbliche amministrazioni, ma anche perchè lo spirito informatore della legge è fundamentalmente quello di dare uno sti-

molo alla attività del Ministero dei lavori pubblici. Non si può, infatti, dimenticare che il problema urbanistico non è limitato, come ho avuto occasione di dire, alla sistemazione pura e semplice dei conglomerati cittadini, ma il problema urbanistico investe tutto il complesso della vita sociale. Oggi l'urbanistica non si esaurisce, come avveniva venti anni addietro, nella sistemazione di una piazza o di un quartiere, ma è il coordinamento delle varie attività sociali di una determinata zona. Ecco appunto la ragione per cui la pubblica amministrazione non poteva sottrarsi all'obbligo di affrontare, in maniera concreta, come viene fatto in questo disegno di legge, la sistemazione urbanistica, rendendosi conto di questo spirito e di queste esigenze. Il Ministero dei lavori pubblici ha, attualmente, le sue sczioni troppo separate le une dalle altre: abbiamo problemi di carattere ferroviario e problemi, ad esempio, di carattere edilizio, che non vengono posti, tra loro, in connessione alcuna.

Con la creazione della sesta sezione, il Ministero si avvia, invece, verso il coordinamento dei vari problemi: e la nuova sezione sarà quella che si occuperà, in realtà, del coordinamento dei vari problemi e dei vari lavori. Ciò varrà a porre un ordine, che sinora è mancato, nell'ambito di varie iniziative che attualmente vengono adottate in modo disorganico. È sufficiente citare, a titolo di esempio, quanto avviene per quanto riguarda le strade, che vengono costruite dall'Azienda statale, dalle Provincie, dai Comuni e anche dai privati.

In sintesi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame deve dare l'avvio alla modernizzazione di tutta l'azione del Ministero dei lavori pubblici, azione che deve tradursi in un armonico e funzionale coordinamento dei vari problemi.

ROMANO DOMENICO. Vorrei fare osservare che, con il disegno di legge in oggetto, si viene a creare, a mio avviso, l'organo prima della funzione. Che cosa si propone, infatti, questa sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici? Di coordinare tutte le attività in campo urbanistico, in dipendenza del fatto che la legge del 1942 deve essere modificata, creando una sostanziale unità di indirizzo. Ora, a me pare che ciò sia, quanto meno, prematuro, in quanto oggi si procede sulla linea

dei piani di ricostruzione e ci si propone, anzi, di prorogare al 1955 i vecchi piani regolatori, al fine di affrontare, soltanto dopo tale data, il problema con un criterio unitario.

Nè mi pare opportuno abolire posti di ingegnere, proprio quando è a tutti noto che l'organico del Genio civile è insufficiente, perchè in alto vi sono molti posti ed in basso vi è, invece, carenza di personale. In sintesi, a mio avviso la creazione della sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è, se non inutile, quanto meno intempestiva.

Con tali osservazioni non ho inteso dichiararmi contrario al disegno di legge in discussione, ma unicamente richiamare l'attenzione della Commissione sull'importanza dell'argomento.

TROIANO. Per quanto riguarda l'edilizia abbiamo visto passare qui leggi su leggi, tutti i giorni, senza che le condizioni dell'edilizia siano minimamente cambiate. A tale stregua, non vedo come l'attuale disegno di legge possa correggere i difetti del sistema ed eliminare il disordine attuale in tema di edilizia e di urbanistica. Tale, a mio fermo avviso, è il primo difetto del disegno di legge in discussione. Il disegno stesso presenta, poi, un secondo grave inconveniente, in quanto mira ad attribuire al Ministro dei lavori pubblici funzioni che, finora, erano stabilite per legge. Far determinare dal Ministero, per conto suo, quelle che sono le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici significherebbe, praticamente, spogliare di una sua facoltà il Parlamento e attribuire la stessa al Governo.

Per questo noi ci dichiariamo contrari al disegno di legge in esame. Vi sarebbero altre osservazioni da fare, ma, se arriveremo alla discussione degli articoli, ci riserviamo di formularle in tale sede.

Comunque, ad un altro solo argomento voglio accennare: noi siamo alla vigilia della creazione delle Regioni, che, in base alla Costituzione, hanno potere di legiferare in materia di urbanistica. Quale ragione vi è, quindi, per far sorgere una nuova sezione in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed attribuirle il compito di occuparsi di problemi urbanistici?

BORROMEO. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame e

ricordo che noi, in Commissione, quando esaminammo un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quello dei senatori Pieraccini ed altri, ritenemmo di non accettarlo (e di eguale avviso fu l'Assemblea che lo respinse) per ragioni diverse da quelle apparse sulla stampa, la quale non ha ben interpretato il pensiero del Senato nella decisione che essa adottò in quella proposta di legge. Lo spirito che animò quella decisione fu da tutti riconosciuto meritevole di approvazione. Noi affermammo la necessità di organi che debbano esaminare le diverse situazioni che si presentano e, sostenemmo che non si può aprioristicamente fissare un divieto come quello che proponeva il collega Pieraccini.

La funzione di una Commissione che si occupi di urbanistica e gli studi che si sono sviluppati in questi anni a proposito di questa scienza sono tali da consentire senz'altro la creazione di un organo che si occupi esclusivamente di questa materia. Ritengo che se noi non creassimo organi in grado di attuare la disciplina occorrente in materia urbanistica, non potremmo ottenere quei risultati che finora non abbiamo conseguito, e che sono stati, e sono, sempre più richiesti a gran voce dalla opinione pubblica.

Ritengo quindi che l'attività di questa sezione sarà molto utile. Per quel che riguarda le osservazioni del senatore Romano sul personale, insufficienza cioè di gradi inferiori rispetto ai gradi superiori, ricordo che recentemente approvammo una legge sul Genio civile, e che in tale occasione, constatando che molti posti in organico non erano coperti, esprimemmo il voto che si provvedesse a colmare tale situazione di carenza.

Non mi pare, quindi, che certe obiezioni, almeno allo stato attuale delle cose, debbano essere ritenute fondate. Così, per quanto riguarda le considerazioni esposte dal senatore Troiano, che ha fatto riferimento alla futura organizzazione regionale per sostenere la inutilità della sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, quanto meno, la sua intempestività, vorrei osservare che, se noi riteniamo che la materia dell'urbanistica sia giunta a tale importanza da dover essere disciplinata e coordinata, per mezzo di un organo che si occupi esclusivamente di essa, non mi

pare che si possa senz'altro dichiarare intempestiva la costituzione di quest'organo in previsione della entrata in funzione dell'ordinamento regionale. Infatti, anche costituita la Regione, dovrà sempre esservi un organo centrale che regoli sul piano nazionale questa materia. Io ritengo anzi che, proprio per andare incontro ad esigenze da molte parti sollevate per una disciplina della materia dell'urbanistica, per la tutela di patrimoni che noi riteniamo oggi non siano sufficientemente tutelati, l'istituzione di questa sesta sezione sia molto utile e pertanto mi dichiaro favorevole al disegno di legge, salvo esaminare in dettaglio se taluni articoli debbano essere modificati o meno.

CESCHI. Il senatore Romano ha osservato che la disciplina della materia urbanistica è già sufficientemente attuata per mezzo della legge del 1942 che è ancor'oggi in vigore. Il fatto è, però, che tutta l'attività degli enti locali, specialmente dei Comuni, in ordine all'applicazione di tale legge per la compilazione di piani regolatori, trova difficoltà enormi da parte degli organi centrali. Per esempio, io, domenica scorsa, ho partecipato, nella mia città, ad un Congresso di urbanistica triveneto cui erano intervenuti funzionari del Ministero dei lavori pubblici, del Genio civile, docenti di Università, amministratori di Comuni, ecc. Perché si è tenuto questo convegno? Per esaminare la possibilità di sveltire il corso delle pratiche riguardanti i piani regolatori: infatti è stato da parte di tutti lamentato che un piano regolatore, prima di arrivare in porto, debba compiere una lunghissima trafila che dura, spesso, anni. Tutto questo tempo si perde, in modo speciale, per l'insufficienza del personale che deve esaminare i piani stessi, dato che, al centro, manca un'attrezzatura adeguata per procedere a un rapido disbrigo di tali pratiche. Abbiamo potuto constatare, inoltre, che pochissimi capoluoghi di provincia, in Italia, hanno avuto un piano regolatore approvato, con la conseguenza che le città si sviluppano in quel modo caotico con il quale si sviluppa la periferia di Roma. Se i Comuni volessero affrontare il problema dei piani regolatori generali che non comportano impegni di spesa per espropriazioni di aree potrebbero farlo benissimo.

Nè si può passare sotto silenzio che i ritardi trovano spesso la loro ragione nell'ignoranza delle leggi: perciò la sezione per l'urbanistica avrà anche il compito di far conoscere in modo organico ed esauriente le leggi vigenti.

Un'altra osservazione è stata quella secondo la quale la materia urbanistica, secondo la Costituzione, dovrebbe spettare alla Regione. Se ciò è vero, è non meno esatto — e coloro che parteciparono ai lavori della Costituente ed alla formulazione di questa parte della Costituzione dovrebbero ricordarlo — che, in quella sede, si accennò alla competenza della Regione come ad una competenza limitata a particolari esigenze locali, nel quadro, quindi, di principi generali che debbono essere regolati dal centro. Per esempio, come possiamo limitare la disciplina dell'urbanistica nell'ambito di una Regione quando vi sono elementi, come le strade, la cui importanza non si ferma ai confini della Regione? Noi non possiamo pensare all'ordinamento regionale come a una costruzione di muraglie che divida l'una Regione dall'altra. Vi sono interessi particolari delle Regioni ma vi sono interessi di carattere generale ai quali nessuna comunità nazionale può abdicare e vi è quindi, in definitiva, un'inderogabile esigenza di coordinamento tra i vari problemi.

Per questo motivo dobbiamo accogliere con piacere quanto si propone il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Dal canto mio, non nascondo che esso ha costituito, per me, una lieta sorpresa, perchè dimostra che finalmente il Ministero dei lavori pubblici sta cercando di rinnovarsi. Il senatore Romano è un tecnico del Ministero dei lavori pubblici e sostiene l'organizzazione del Ministero, ma egli deve rendersi conto che, se noi non mettiamo riparo, il processo di erosione cui è soggetto questo organismo assumerà proporzioni gravi. Noi vediamo infatti che molte delle attribuzioni proprie del Ministero dei lavori pubblici vengono a volta a volta assorbite da altri enti e quindi il Ministero viene a perdere continuamente di importanza. Noi, invece, dobbiamo rafforzarlo ed attribuirgli, se non l'esecuzione, per lo meno la regia, per così dire, di tutte le opere che si compiono in Italia, perchè, indubbiamente, il tono tecnico delle opere che si compiono per conto dello Stato deve darlo il Ministero dei lavori pubblici.

Pertanto, io credo che questo disegno di legge costituisca un primo passo verso un rafforzamento del Ministero dei lavori pubblici, e verso uno snellimento delle importanti funzioni che il Ministero deve assolvere. Noi dobbiamo accoglierlo come il benvenuto, con l'augurio che il Ministero dei lavori pubblici si consolidi e potenzi la sua attività nelle opere pubbliche statali e dei vari enti pubblici.

ROMANO DOMENICO. Desidero sottolineare ch'io non intendo contestare l'utilità della sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma soltanto affermare che essa è, a mio avviso, attualmente intempestiva. Infatti la stessa relazione ministeriale che precede il disegno di legge dice: « Si rende necessario procedere alla revisione della legge del 1942 anche per adeguarla alle mutate situazioni di fatto. Ma siffatta revisione, per la quale il Ministero dei lavori pubblici sta raccogliendo tutto il necessario materiale di studio, non potrà essere affrontata in pieno, se prima non sarà definito l'ordinamento regionale, secondo il disegno di legge che ancora è all'esame del Parlamento.

« Impregiudicati restando quelli che potranno essere i lineamenti della futura legge, è certo, però, che fin d'ora occorre porre in essere quei provvedimenti che sono richiesti, da un lato, dall'opportunità di rafforzare l'organizzazione dei servizi e, dall'altro, dalla necessità di regolare la situazione giuridica dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica. All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, che qui appresso si passa ad illustrare ».

Tali considerazioni mi portano a concludere che noi non dobbiamo creare l'organo prima della funzione.

TROIANO. Io voglio fare presente che la legge fondamentale del 31 ottobre 1942 prevede la sezione di urbanistica e di edilizia. L'urbanistica, nell'ambito delle attribuzioni di tale sezione ha avuto finora una parte preponderante, mentre è stata trascurata l'edilizia.

Perciò, caso mai, occorrerebbe rivolgere la propria attenzione al settore dell'edilizia, nel quale vi è molta confusione. Il guaio è che non si affronta razionalmente nè il problema dell'urbanistica nè quello dell'edilizia.

Perciò riterrei più opportuno potenziare l'attività della sezione di urbanistica e di edi-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª RIUNIONE (14 dicembre 1951)

lizia attualmente esistente, e, in modo particolare, dedicare ogni attenzione al settore edilizio, senza creare altre sezioni. Perciò io concordo con quanto ha detto il senatore Ceschi circa il maggior impulso da dare al settore edilizio, ma non concordo con lui quando dice che per questo motivo occorre creare una apposita sezione nel Consiglio superiore dei lavori pubblici. La realtà è che siamo in presenza di un progressivo processo di esaurimento degli organi del Ministero dei lavori pubblici, il quale va gradualmente perdendo, a vantaggio di altri enti, gran parte delle funzioni che un tempo erano di sua esclusiva pertinenza.

Il problema consiste quindi, a mio fermo avviso, nella necessità, anziché di costituire nuovi organi, di potenziare quelli esistenti.

TISSI. Io sono d'accordo che il problema dell'urbanistica debba essere più profondamente seguito, ma faccio rilevare che già esiste presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la sezione di urbanistica e di edilizia. Perché, quindi, non si potenzia tale sezione?

CANEVARI, *relatore*. Qui non si tratta di creare una sezione speciale di urbanistica ma si tratta di creare una sesta sezione da aggiungere alle cinque esistenti. Ogni due anni il lavoro interessante il Consiglio superiore dei lavori pubblici sarà distribuito tra queste sei sezioni, così come avviene per il Consiglio di Stato. Appunto per questo motivo è stato abrogato l'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460. Quindi non si afferma che l'attuale disegno di legge serve a creare una sezione dell'urbanistica, come se fino ad oggi la sezione di urbanistica e di edilizia esistente non avesse fatto nulla, ma si vuole, invece, costituire un'altra sezione, dato che il lavoro che grava sul Consiglio superiore dei lavori pubblici, proprio per l'applicazione della legge sull'urbanistica, è particolarmente gravoso ed è, d'altra parte, un lavoro che dev'essere compiuto con la maggiore sollecitudine.

Dopo tali osservazioni preliminari, ritengo non sia necessario che io risponda ai colleghi che si sono dichiarati contrari all'attuale disegno di legge, in quanto una esauriente risposta è stata già data dai senatori Ceschi e Borromeo. Quanto, poi, all'obiezione mossa dal senatore Troiano circa la progettata diminu-

zione di tre ingegneri nel ruolo del Genio civile, mi pare che, se si riduce l'organico da 250 a 247 non si crei un danno così grave da mettere in difficoltà il funzionamento degli uffici del Genio civile stesso. D'altro canto, si è dovuto fare ricorso alla riduzione dell'organico per superare le difficoltà d'ordine finanziario strettamente collegate con l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

MEACCI. Mi pare che, in concreto questo disegno di legge porti soltanto ad un aumento del numero dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di conseguenza ad una correlativa diminuzione del numero degli ingegneri del Genio civile. Altra osservazione da fare è che la ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni viene stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, mentre finora avveniva per legge. È sufficiente questo per risolvere tutti quei problemi cui ha accennato il senatore Ceschi? Assolutamente no: tutt'al più si crea un nuovo posto di presidente di sezione e si crea qualche altro membro del Consiglio. Si è parlato di sveltimento del disbrigo delle pratiche: si crede davvero che la costituzione di una nuova sezione, con un nuovo presidente, farà disbrigare con maggiore sollecitudine queste pratiche, specialmente se non avrà il personale sufficiente? Per questi motivi io mi dichiaro contrario al disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il passaggio agli articoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprie attribuzioni in Assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie sezioni e dei Comitati delle sezioni.

Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei.

La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pub-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª RIUNIONE (14 dicembre 1951)

blici fra le varie sezioni è stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Tra i funzionari indicati all'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche è compreso il Direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460.

TOSELLI. Ho l'impressione che non sia stata sufficientemente dimostrata la necessità dell'approvazione con urgenza di questo provvedimento. Il senatore Romano ha fatto una questione di tempestività, mentre altri senatori hanno esaltato l'utilità del provvedimento stesso in quanto esso risolverebbe problemi gravissimi; altri, infine, hanno dichiarato recisamente di essere contrari. Date, quindi, tali divergenze di natura sostanziale, penso sarebbe opportuno che la Commissione potesse essere al corrente, sull'argomento, del punto di vista del Governo.

PRESIDENTE. A questo proposito devo comunicare che, prima che venisse in discussione il disegno di legge in esame, ho chiesto la presenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ambedue si sono scusati di non poter venire in quanto impegnati alla Camera dei deputati per la discussione di altri disegni di legge. Mi hanno però comunicato che, qualora non vi fossero state modificazioni sostanziali, essi non avrebbero avuto motivo per opporsi al disegno di legge stesso. Pertanto, se l'opposizione dovesse apportare delle modificazioni sostanziali per le quali si ritenesse necessaria la presenza del rappresentante del Governo, pregherei i membri della Commissione di rimandare la discussione a una prossima seduta alla quale possa essere presente il Ministro o il Sottosegretario di Stato.

BORROMEO. Mi preme far osservare che è già stato approvato il passaggio agli articoli. Inoltre questo disegno di legge non riguarda la questione della istituzione di una nuova sezione ma concerne anche la proroga dei piani regolatori, il che rappresenta un motivo

che ne rende urgente l'approvazione. Pertanto, essendo già in discussione gli articoli, possiamo fermare la nostra attenzione sull'articolo 1 che concerne l'elevazione delle sezioni del Consiglio superiore da cinque a sei.

Per rispondere, poi, alle varie obiezioni, e per esprimere la ragione per cui io sono favorevole all'elevazione del numero delle sezioni, mi rifarò a un esempio tratto dall'attività che io svolgo. Fino al 1924 i tribunali erano ordinati in un certo numero di sezioni. Nel 1924 fu emanata la disciplina per gli impieghi privati e tutta la materia fu deferita a una sezione di quelle già esistenti presso il tribunale. Senonchè la materia stessa assunse un'importanza così grande, e implicò un lavoro così vasto, da rendere inevitabile la creazione di una nuova sezione che appunto si chiamò sezione del lavoro, con il compito specifico di regolare tutto il settore. Qualche cosa del genere è avvenuta per il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il collega Troiano ha ricordato che la prima sezione del Consiglio dei lavori pubblici riguardava l'urbanistica e la edilizia, ma che l'edilizia era su un piano inferiore rispetto all'urbanistica. In realtà, in questi ultimi tempi anche i problemi dell'edilizia sono andati assumendo una sempre maggiore importanza, rendendo necessario affidarne l'esame e la disciplina ad una sezione specifica. Ecco perchè io dico che il disegno di legge è opportuno, e mi rifaccio a quanto ha detto il senatore Ceschi in ordine a certi problemi che hanno sollevato le proteste degli enti locali, i quali lamentano la lentezza con cui vengono sbrigiate le pratiche da parte degli organi centrali, come, nel caso in oggetto, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Pertanto è, a mio avviso, necessario che la Commissione dia voto favorevole all'articolo 1.

PRESIDENTE. Vorrei fare rilevare che lo spirito dell'articolo 1 è quello di portare il numero delle sezioni da cinque a sei. Il problema dell'urbanistica viene trattato collateralmente perchè toccato da questa nuova sistemazione, ma non è detto che con ciò si venga a creare, in più, una sezione per l'urbanistica. La norma dell'articolo 1, infatti, afferma la necessità di disciplinare la materia secondo le moderne esigenze e di coordinarla non più in cinque, ma in sei sezioni. Di fatto,

basterebbe leggere come sono ripartite attualmente le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per rendersi conto come, alla stregua del progresso tecnico e della scienza dell'ingegneria applicata, tale suddivisione vada opportunamente modificata.

Dall'articolo 2 della legge istitutiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici risulta che la prima sezione di detto Consiglio riguarda l'urbanistica e l'edilizia, la seconda la viabilità ordinaria, le opere igieniche, il consolidamento e lo spostamento degli abitati in frana, l'edilizia antisismica (salta subito all'occhio che per questi lavori è necessario un coordinamento), la terza sezione si occupa delle opere idrauliche e forestali, bonifiche e irrigazioni, opere marittime (ed anche qui la necessità del coordinamento è evidente); la sezione quarta riguarda utilizzazione delle acque, impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica (sull'irrazionalità della soluzione urbanistica circa la trasmissione di energia elettrica abbiamo un notevole esempio qui a Roma); la quinta sezione concerne ferrovie, tramvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna (e rilevo che quando si parla di tramvie e di servizi pubblici non si può prescindere dal problema urbanistico.)

Io penso pertanto che il Ministero dei lavori pubblici, con l'aumentare a sei le sezioni del Consiglio superiore, intenda, come concetto fondamentale, dare un maggiore impulso e peso all'urbanistica coordinando però questo particolare problema con l'attività delle cinque sezioni già esistenti, a cui saranno sottratte, all'uopo, alcune attività di loro competenza.

Comunque noi non dobbiamo entrare nel dettaglio esecutivo, dato che il Consiglio superiore ha un presidente che risponde della propria attività al Ministro e all'Assemblea, ed il Ministro ha la facoltà e, ogni biennio, l'obbligo, di spostare la ripartizione delle attribuzioni dei componenti secondo criteri che siano opportunamente garantiti.

TROIANO. Se lo spirito informatore del disegno di legge fosse quello esposto dal nostro Presidente, certamente il provvedimento sarebbe meglio compreso. Mi sembra che, piuttosto di parlare di urbanistica, si debba par-

lare di edilizia. Ad esempio, la sezione seconda si occupa della viabilità ordinaria, delle opere igieniche, del consolidamento e spostamento di abitati in frana, di edilizia antisismica. Tutta questa serie di opere va evidentemente sotto il titolo di edilizia, per cui, se mai, andrebbe creata una sezione in questo senso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo 1, con l'avvertenza che la votazione avverrà per parti separate. Do lettura del primo comma:

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprie attribuzioni in Assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie sezioni e dei Comitati delle sezioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

« Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma:

« La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni è stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici ».

TROIANO. Ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione del terzo comma dell'articolo 1, formulata dal senatore Troiano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto quindi ai voti il terzo comma dell'articolo 1 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma, con la correzione rilevata dall'onorevole relatore, per cui,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª RIUNIONE (14 dicembre 1951)

in luogo delle parole « all'articolo 3 » devono leggersi le altre « all'articolo 8 »:

« Tra i funzionari indicati all'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche è compreso il Direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del quinto comma, con la correzione rilevata dall'onorevole relatore; per cui, in luogo di « articolo 3 », deve leggersi: « articolo 5 »:

« Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CANEVARI, *relatore*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare ».

TOMMASINI. Mi dichiaro contrario a questo articolo aggiuntivo poichè non mi sembra opportuno costituire un organico per legge, quando, viceversa, vi si può provvedere con opportuni spostamenti interni. Questa, a mio avviso, è materia di regolamento interno e non v'è ragione che essa trovi collocazione nel disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Osservo che le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sezioni specializzate, per cui i loro segretari debbono avere esperienza specifica dei particolari problemi che ad esse sono devoluti; non si tratta, quindi, di Segreterie a semplice carattere amministrativo. Pertanto, essendo sei le sezioni, dobbiamo poter disporre di sei segretari specializzati: il che è dimostrato, del resto, dal fatto che la stessa legge istitutiva ha già seguito questo criterio.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di astenermi dalla presente e dalle successive votazioni riguardanti il disegno di legge attuale, non soltanto per la mia ben limitata competenza in materia, ma anche perchè credo che il provvedimento dovrebbe essere esaminato in Assemblea, atteso che esso riguarderà il riordinamento della burocrazia. Infatti, se incominciamo ad aumentare il numero dei funzionari e delle sezioni per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici, lo stesso vorranno fare gli altri Ministeri, con la conseguenza che la burocrazia continuerà a procedere in modo incerto e sempre meno soddisfacente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore e di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rimane quindi inteso che detto articolo assumerà il numero 2 e che la numerazione degli altri articoli subirà il correlativo spostamento. Do quindi lettura dell'articolo 2, divenuto articolo 3:

Art. 3.

Nel ruolo organico del personale del Corpo del Genio civile di cui alla tabella B) allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, ratificato dalla legge 19 dicembre 1950, n. 1052, è elevato a sei il numero dei posti di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è ridotto da 250 a 247 il numero dei posti degli ingegneri (gruppo A, grado X).

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª RIUNIONE (14 dicembre 1951)

TOMMASINI. Il presente articolo mi soddisfa ancor meno dell'articolo precedentemente votato, e comprendo la riserva avanzata dal senatore Federico Ricci.

Conosciamo la lotta che si sostiene, in sede di bilancio dei lavori pubblici, per il contemporaneo continuo dei ruoli organici dei lavori pubblici. Noi abbiamo deliberato l'aumento di un segretario di sezione e ci si chiede ora l'aumento di un presidente di sezione. Contemporaneamente ci si chiede di diminuire di tre il numero dei posti degli ingegneri. Posso ancora ammettere che si aumentino da cinque a sei i segretari e presidenti di sezioni, ma non posso assolutamente consentire la diminuzione degli ingegneri.

PRESIDENTE. Ma i segretari sono anche ingegneri.

TOMMASINI. Evidentemente si cerca, mediante l'aumento, da una parte, di due posti, e la diminuzione, dall'altra, di tre posti, di guadagnare un'unità. E ciò mi dispiace, perchè l'unità diminuita riguarda proprio quel grado X, iniziale del ruolo degli ingegneri, del quale, ad ogni occasione, noi lamentiamo il preoccupante deperamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, che diviene articolo 4:

Art. 4.

Il termine stabilito dall'articolo 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955, sono prorogati a tale data.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità** » (N. 2031) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Con decreto 7 dicembre 1942, n. 1808, furono disposti provvedimenti relativi alle perdite di navi mercantili e al reimpiego delle corrispondenti indennità. Nell'articolo 1 di detto decreto si stabiliva appunto che si sarebbero corrisposte determinate indennità ai proprietari di navi mercantili perdute o danneggiate nel periodo dal 10 giugno 1940 fino a 186 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra. Nell'articolo 2 del medesimo decreto si prescriveva l'obbligo di reimpiegare tali indennità nella ricostruzione di navi o nella loro riparazione, fissando altresì un termine entro cui detto reimpiego doveva effettuarsi. Ove, trascorsi quattro anni dalla cessazione dello stato di guerra, le indennità di cui sopra non fossero state reimpiegate, esse avrebbero dovuto essere in parte riversate al Tesoro.

Si può oggi constatare che, dell'importo complessivo dell'indennità, ammontante a lire 8 miliardi 570 milioni, 8 miliardi 329 milioni sono stati reimpiegati: rimarrebbero, quindi, ancora inutilizzati 240 milioni circa. Si ritiene però, allo stato di fatto, di non poter preten-derne il riversamento al Tesoro, considerato che si tratta di piccole indennità e che, soprattutto per l'aumento dei costi e per la spropor-zione tra la quota corrisposta e la spesa di ricostruzione, i proprietari, in gran parte modesti armatori, non avrebbero potuto usufruirne per la ricostruzione stessa. Da qui il presente diseg-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª RIUNIONE (14 dicembre 1951)

gno di legge, il quale abroga un obbligo che può essere ritenuto ingiusto, svincolando le somme residue e concedendone in pieno la disponibilità ai proprietari danneggiati. Per misura cautelativa, si è anche disposto il principio di esaminare caso per caso questo svincolo, al fine di avere la certezza che il mancato reimpiego nella ricostruzione dipenda esclusivamente dalle ragioni più sopra esposte.

In conclusione, trattandosi di una somma residua, ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

TISSI. Vorrei domandare se queste somme devono essere sempre obbligatoriamente impiegate a quel dato scopo.

BORROMEO, *relatore*. Per questo residuo si propone lo svincolo, da cui consegue la più assoluta libertà di utilizzazione.

VOCCOLI. Noi non siamo favorevoli a questo svincolo e vorremmo che queste somme fossero reimpiegate per il risarcimento di danni subiti dai proprietari di piccole navi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato a concedere a suo insindacabile giudizio lo svincolo integrale delle quote di indennità di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ove gli interessati ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dimostrino di non aver potuto adempiere all'obbligo del reimpiego nei termini previsti dall'articolo suindicato.

(È approvato).

Art. 2.

Il comma quinto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, è abrogato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della legge 10 agosto 1950, numero 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare » (N. 2029) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame. Tuttavia, per i precedenti, mi riferisco al verbale della nostra seduta del 27 luglio 1950 in cui fu discussa e approvata, relatore il sottoscritto, la legge della quale oggi il Ministro propone la proroga e naturalmente non posso fare a meno di ricordare come fin da allora dissi, che questo è un provvedimento che si trascina da anni e che, al di là della proroga, cui si riferisce l'attuale disegno di legge, occorre, una buona volta, affrontare e risolvere in tronco la *vecata quaestio* delle pensioni ai marittimi. Fatte queste osservazioni in linea generale, non vi ha dubbio che il disegno di legge attuale meriti di essere approvato. Si presenta anche una questione sindacale, in questo settore, e noi auspichiamo che tra le parti si raggiunga un completo accordo di guisa che il personale marittimo sappia qual'è il suo trattamento di quiescenza.

VOCCOLI. Dichiaro, anche per essere conseguente a quello che dissi in sede di discussione del bilancio della Marina mercantile, di essere favorevole alla approvazione di questo disegno di legge proprio perchè io stesso invocai dal Ministro la proroga sui miglioramenti delle pensioni alla gente di mare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Fermo restando il voto espresso dal senatore Tommasini del quale mi farò interprete presso il Ministro, passiamo alla discussione e votazione degli articoli, di cui do lettura:

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120ª RIUNIONE (14 dicembre 1951)

Art. 1.

In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della cassa nazionale per la previdenza marinara nonchè dei titolari di pensione del Fondo Adria, continuerà ad essere corrisposto il particolare assegno previsto dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 724, è stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1951, nelle misure indicate all'annessa tabella A.

Con la stessa decorrenza viene elevato a lire 2.500 mensili il contributo previsto dal secondo comma del predetto articolo.

(È approvato).

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;

b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di età del personale amministrativo già iscritto e che ha cessato di prestare servizio;

c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;

d) per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.

(È approvato).

Art. 4.

Il contributo di cui all'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 724, continuerà ad essere versato posteriormente al 30 settembre 1951

per tanti mesi quanti saranno quelli successivi al 1° gennaio 1951 durante i quali sarà corrisposto l'assegno previsto dall'articolo 1.

(È approvato).

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'articolo 3, lettera d), sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 6.

Resta immutata l'efficacia degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 10 agosto 1950, n. 724.

(È approvato).

TABELLA A.

ARMATORI

Navi di stazza lorda	Contributo mensile supplementare per ogni marittimo imbarcato
Superiore a 2000 tonn. . .	L. 6.000
Da 1000 a 2000 tonn. . .	» 3.500
Da 301 a 999 tonn. . .	» 1.000

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.